

**CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI TEORICO PRATICI  
PRESSO AZIENDE/ENTI**

**SS - \_\_\_\_\_ ING 20- \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**  
D.M. N°142 del 25 Marzo 1998

La presente convenzione regola i rapporti tra:

- **il Dipartimento di Ingegneria Elettronica** nell'interesse del **Master di I Livello in "Ingegneria del Suono e dello Spettacolo"** dell'**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, cod. fiscale 80213750583, con sede in Roma, Via del Politecnico,1 - 00133 Roma, in persona del Direttore Prof. Ernesto Limiti, nato a Roma il 26/03/1965, a quanto segue delegato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 13.12.2016 e 20.12.2016;

e

- \_\_\_\_\_, in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", codice fiscale/partita iva n.: \_\_\_\_\_ Settore Attività (Codice Ateco): \_\_\_\_\_, n. dipendenti assunti a tempo indeterminato \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Azienda/Ente.

**ART. 1 – Oggetto**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (c.d. "pacchetto Treu"), nonché ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro della P.I. e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 25.03.98 - n. 142, con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di tirocinio pratico, a studenti frequentanti il **Master di I Livello in "Ingegneria del Suono e dello Spettacolo"** afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Macroarea di Ingegneria dell'Ateneo.

I programmi relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con il **Dipartimento di Ingegneria Elettronica** nell'interesse del **Master di I Livello in "Ingegneria del Suono e dello Spettacolo"** avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà produttive al fine di completare il percorso formativo accademico dei tirocinanti.

**ART. 2 – Limiti numerici**

Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del Decreto n. 142/98.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

### **ART. 3 - Modalità di formalizzazione**

Il Soggetto ospitante si impegna a formalizzare il rapporto di *tirocinio* con il soggetto candidato per mezzo di un progetto formativo contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede, contenuto e finalità, nominativo dei *tutor*), nonché quanto indicato nel successivo art. 5 del presente atto in materia di copertura assicurativa.

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza presso il Soggetto ospitante sarà svolta con l'assistenza di un *tutor* del Soggetto ospitante e di un *tutor* dell'Università. Il Soggetto ospitante dovrà favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto ospitante e la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro, nonché rilasciare a richiesta dell'interessato una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

### **ART. 4 – Sicurezza luoghi di lavoro**

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs 9/04/2008 n. 81, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente e a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute presenti nei processi produttivi oggetto del tirocinio, nonché adeguato addestramento per le attività che dovrà svolgere ivi compreso l'utilizzo di attrezzature, sollevando il Soggetto promotore da qualsiasi onere di verifica.

Durante il periodo di *tirocinio*, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il *tutor* del Soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento, alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di *tirocinio*.

### **ART. 5 – Garanzie assicurative**

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del tirocinante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente e a far pervenire al Soggetto ospitante la necessaria documentazione. Analoga situazione deve essere trasmessa all'Università. Il tirocinante sarà altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di tirocinio, a mezzo di polizza accesa presso compagnie operanti nel settore.

### **ART. 6 - Clausola di riservatezza**

Il soggetto promotore si impegna a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non

utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

### **ART. 7 – Trattamento dei dati personali**

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato RGDP, e successive modificazioni o integrazioni.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

#### **Per il soggetto ospitante:**

Titolare del Trattamento: \_\_\_\_\_ (ragione sociale del soggetto ospitante), contattabile all'indirizzo mail \_\_\_\_\_, con sede legale in Via/Piazza \_\_\_\_\_  
Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail \_\_\_\_\_.

#### **Per l'Università:**

Titolare del Trattamento: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella persona del Legale rappresentante Rettore pro tempore, contattabile all'indirizzo mail [rettore@uniroma2.it](mailto:rettore@uniroma2.it), PEC [direzione.generale@pec.uniroma2.it](mailto:direzione.generale@pec.uniroma2.it), con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM).  
Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail [rpd@uniroma2.it](mailto:rpd@uniroma2.it), PEC: [rpd@pec.torvergata.it](mailto:rpd@pec.torvergata.it).

L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti ai fini della gestione del tirocinio/stage/specializzazione e ha le responsabilità previste dall'art.24 del RGDP, mentre il soggetto ospitante viene nominato Responsabile trattamento ai sensi dell'art.28 dello stesso RGDP. Il trattamento dei dati personali degli studenti deve essere finalizzato alla sola finalità di tirocinio/stage/specializzazione degli studenti.

In particolare il soggetto ospitante in qualità di Responsabile del trattamento si impegna affinché i dati personali:

vengano trattati esclusivamente per gli scopi determinati, espliciti e legittimi e nei limiti in cui il trattamento sia necessario per la gestione della convenzione;

siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

siano archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione o la rettifica;

siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Inoltre il soggetto ospitante si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative appropriate ed adatte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare all'Università il nominativo del Responsabile del trattamento entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione. Per quanto gli obblighi qui non esplicitati si deve far riferimento al già menzionato art. 28 del RGDP.

#### **ART. 8 – Durata, proroga e recesso**

La presente convenzione ha validità dal ..... al ..... e potrà essere prorogata dietro istanza scritta del Soggetto ospitante, da inviare all'Università prima della data di scadenza. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le parti, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **ART. 9 – Dichiarazione delle parti e foro competente**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 26/10/1972 n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/72, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 87893/99.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**PER, L'Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA"**

**Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettronica**

.....  
(Prof. Ernesto Limiti)

**PER, Il Legale Rappresentante**

.....  
(.....)